



Ordine  
degli Psicologi  
del Lazio

Spett.le  
Assicurazioni Generali S.p.A.  
Piazza Duca degli Abruzzi, 2  
34132 Trieste

Spett.le  
PreviGen Assistenza  
Via Marocchesa, 14  
31021 Mogliano Veneto (TV)

Spett.le  
ENAV S.p.A.  
Direzione Generale  
Via Salaria, 716  
00138 Roma

Presidente  
Ml. Zaccaria  
Vicepresidente  
P. Cruciani  
Segretario  
D. Cariani  
Tesoriere  
M. D'Aguanno  
Consiglieri  
M. Crescimbene  
S. Del Lungo  
P. Fenzi  
G. Gasparini  
A. Gragnani  
M. Gubinelli  
M.L. Manca  
P. Marinelli  
C. Montanari  
S. Sensini  
A. Urso

**Oggetto: Assicurazione Rimborso Spese Sanitarie – Dipendenti ENAV S.p.A.  
(polizza n. 81303579 – anno 2009).**

Con la presente, in qualità di Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, sono a rilevare un'illegittimità nella polizza assicurativa in oggetto, stipulata in palese contrasto con la normativa vigente e con quanto più volte dichiarato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

A seguito di alcune segnalazioni, l'Ordine è stato informato della presenza, nel testo della polizza, di una clausola negoziale fortemente deleteria per la concorrenza e per il mercato nell'ambito della professione psicoterapeutica.

Specificatamente, l'Assicurazione Rimborso Spese Sanitarie stabilisce, nella sezione III Prestazioni, alla voce *Visite specialistiche – Analisi ed esami diagnostici ambulatoriali*, che *“La società rimborsa le spese, sempreché pertinenti alla malattia e/o infortunio denunciati ed indennizzabili a termini di polizza, per: [...] le prestazioni di psicoterapia e psicoanalisi vengono rimborsate solo se effettuate da medico psichiatra o da neurologo”*.

Pur valutando positivamente la vostra decisione di rimborsare le prestazioni psicoterapiche, è doveroso sottolineare come la polizza assicurativa realizzi un'ingiustificata disparità di trattamento tra la figura dello psicoterapeuta-psicologo e la figura dello psicoterapeuta-medico psichiatra, suscettibile di creare distorsioni nella concorrenza tra le due figure professionali.

Com'è noto, la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 *“Ordinamento della Professione di Psicologo”* riconosce l'esercizio dell'attività psicoterapeutica ai



Ordine  
degli Psicologi  
del Lazio

laureati in psicologia o in medicina e chirurgia. Tale intervento professionale può essere dunque svolto sia dagli psicologi sia dai medici, purché, ovviamente, entrambi *specializzati in psicoterapia* e iscritti come tali presso i rispettivi Ordini professionali. Tuttavia, nonostante la vigente normativa, dal testo della polizza si evince paradossalmente che le spese sostenute per le prestazioni di psicoterapia, svolte da uno psicoterapeuta-psicologo, non sono rimborsabili, poiché *non effettuate da medico psichiatra o da neurologo*. In tal modo, sono rimborsabili, con riferimento alle visite specialistiche, le sole spese di psicoterapia svolta presso un medico psichiatra e non le spese di psicoterapia svolta presso uno psicologo, pur essendo identica la prestazione.

Già, in precedenza, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva espressamente chiarito, con decisione a firma del Presidente Giuliano Amato, pubblicata sul Bollettino settimanale n. 43 del 10 novembre 1997, che *“l'equiparazione tra la figura di psicoterapeuta-psicologo e la figura di psicoterapeuta-medico risulta in termini inequivoci dal tenore letterale dell'art. 3, primo comma, della legge n. 56/89 e, pertanto, qualsiasi fonte secondaria che non si uniforimi alla scelta operata dal legislatore in quella sede appare – oltre che in palese contrasto con il principio dettato dalla legge – suscettibile di introdurre ingiustificate distorsioni nella concorrenza tra la figura di psicoterapeuta-psicologo e la figura di psicoterapeuta-medico, in particolare attraverso la creazione di barriere all'esercizio dell'attività professionale in danno degli psicoterapeuti-psicologi”*. E ancora, lo stesso Garante, aveva affermato come *“la eliminazione di non giustificati vincoli all'esercizio dell'attività psicoterapeutica [...] costituisca un obiettivo di interesse generale alla luce del quale è doveroso rimuovere ogni forma di discriminazione tra la figura di psicoterapeuta-psicologo e la figura di psicoterapeuta-medico”*. Proprio in considerazione della normativa vigente e della decisione assunta dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la clausola contrattuale appare illegittima, in quanto implica un'inaccettabile violazione delle più elementari regole di concorrenza.

Inoltre, devo segnalare che la polizza assicurativa in oggetto contiene una grave imprecisione sulle competenze del neurologo, in quanto figura professionale inserita, sempre nella medesima clausola, tra i soggetti abilitati all'erogazione di prestazioni psicoterapiche, confondendo la terapia neurologica con quella psichiatrica e psicoterapeutica. La neurologia si occupa del vasto campo delle malattie organiche del sistema nervoso, studiando le patologie inerenti al Sistema Nervoso Centrale, al Sistema Periferico Somatico e al Sistema Nervoso Periferico. Il neurologo non può quindi erogare prestazioni psicoterapiche, in quanto è una figura professionale con diverse e distinte competenze, che non sono e non devono essere sovrapponibili a quelle proprie dello psicoterapeuta-medico e psicoterapeuta-psicologo.

Pertanto, in qualità di Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, in virtù delle prerogative e dei compiti di cui alla Legge n. 56/89, vi **invito** e **diffido** a modificare la clausola relativa al rimborso delle spese per visite specialistiche, contenuta nella polizza (n. 81303579 – anno 2009) stipulata con la Società ENAV



Ordine  
degli Psicologi  
del Lazio

S.p.A., al fine di consentire il rimborso delle spese di psicoterapia anche nel caso di prestazioni effettuate da psicologi-psicoterapeuti. Inoltre, vi **invito** a correggere la suddetta clausola, eliminando il riferimento al neurologo quale soggetto abilitato all'erogazione di prestazioni psicoterapiche, anche perché il neurologo, qualora dovesse svolgere attività di psicoterapia, sarebbe passibile di denuncia per esercizio abusivo della professione.

In difetto di un vostro riscontro entro 40 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, sarò costretta a rivolgermi all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per la Tutela degli interessi della comunità professionale rappresentata.

Certa di un vostro cortese riscontro, porgo i migliori saluti.

Il Presidente  
(dott.ssa Marialori Zaccaria)